

# ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PERCEPTION

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di settembre, a Roma in Via Giuseppe Mercalli n. 13 sono presenti i signori:

- Alessandro Foglietta, nato ad Roma il 10/04/1974 e residente a Roma in Via Gussola n. 20 – 00135, C.F. FGL LSN 74D 10H501F;
- Elisabetta Persia, nata a Roma il 13/05/1975 e residente a Roma in Via Fuscaldo n. 6 – 00173 Roma CF. PRSLBT75E53H501V;

I comparenti convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1

È costituita tra i signori Alessandro Foglietta e Elisabetta Persia un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica PERCEPTION". L'Associazione ha sede a Roma in Via Giuseppe Mercalli n. 13.

## Articolo 2

L'Associazione è disciplinata e retta dalle norme vigenti in materia di associazioni, dal presente atto e dallo statuto debitamente sottoscritto dai comparenti che al presente atto viene allegato per farne parte integrante e sostanziale.

## Articolo 3

Gli scopi dell'Associazione sono quelli più dettagliatamente precisati nell'art. 3 (tre) dell'allegato statuto, il cui testo si intende qui integralmente e letteralmente trascritto.

## Articolo 4

I comparenti assumono quote di iscrizione annuale che vengono stabilite in 50,00 (cinquanta/00) euro ciascuna.

## Articolo 5



L'amministrazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo a cui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono chiamati i signori Alessandro Foglietta e Elisabetta Persia.

Il signor Alessandro Foglietta viene nominato Presidente.

#### **Articolo 6**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

#### **Articolo 7**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 8**

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Alessandro Foglietta



Elisabetta Persia



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SORTIVA DILETTANTISTICA PERCEPTION

## Articolo 1 – Costituzione e sede.

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "PERCEPTION" con sede a Roma in Via Giuseppe Mercalli n. 13. A cura del Consiglio Direttivo e per il migliore assolvimento dei propri compiti e della sua attività potranno essere istituite ovunque altre sedi e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia o affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## Articolo 2 – Carattere dell'associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

## Articolo 3 – Scopo sociale

L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione; ha quale scopo:

a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo e didattico, di attività sportive motorie quali la ginnastica, e discipline similari con

principale impegno rivolto verso la danza, sportiva e non, sia a livello amatoriale che promozionale che agonistico, disciplinate e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie, cui questa Associazione intende affiliarsi;

b) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive che il Consiglio Direttivo intende sviluppare;

c) l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva, promozionale, scolastica e non, nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;

d) di operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale; nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina senza per questo andare in contrasto della legislazione vigente.

Inoltre l'Associazione potrà, sussistendone i presupposti, svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Potrà altresì svolgere attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere.

Potrà anche porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere, potrà creare e gestire siti internet ed un proprio logo al fine di avere una maggiore visibilità e potrà fondare un'Accademia che avrà il compito di farsi promotrice per realizzare dei corsi di insegnamento, specializzazione e di aggiornamento di giovani nel campo della danza e del ballo in genere. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo espresso voto da parte dell'Assemblea per la proroga di detto termine.

#### **Articolo 5 – I soci.**

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e si propongano di

collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali. Gli associati hanno diritto all'accesso nei luoghi dell'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali. Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci si distinguono in:

- a) – Soci Fondatori
- b) – Soci Ordinari
- c) – Soci Accademici
- d) – Soci Sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Inoltre possono essere nominati Soci Fondatori persone che abbiano acquistato essenziali ed eccezionali meriti contribuendo a sviluppare i fini e le manifestazioni dell'Associazione. Tale qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei necessari requisiti culturali e morali, ed essendo proposti da un Socio Fondatore ne facciano richiesta in qualsiasi forma e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà ammetterli o meno.

Sono soci accademici coloro che, solo dopo la loro eminente personalità nel campo della danza, del ballo e della cultura in genere, e per particolari meriti acquisiti in attività realizzate dall'Associazione, tali siano nominati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Sostenitori le persone o enti che abbiano acquistato particolari meriti contribuendo concretamente a sviluppare i fini e le manifestazioni dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Socio, da darsi con preavviso di almeno tre mesi, potranno essere accolte dal Consiglio Direttivo solo dopo che il Socio dimissionario abbia contribuito, per la parte di propria competenza, all'adempimento di tutti gli impegni assunti dall'Associazione prima delle dimissioni stesse e che richiedano la partecipazione del Socio dimissionario medesimo.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi.

#### **Articolo 6 – Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) – L'Assemblea dei soci;
- b) – Il Consiglio Direttivo;
- c) – Il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un segretario da esso designato di volta in volta. Il segretario può essere anche un non socio.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e delibera sulle seguenti materie:

- a) – discussione ed approvazione annuale della relazione artistica, economica ed amministrativa;
- b) – elezione del Consiglio Direttivo;

c) – tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che non implicino modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio dell'Assemblea.

d) – su eventuali richieste di affidamento o aperture di credito presso gli Istituti di credito delegando il Presidente del Consiglio Direttivo per l'eventuale perfezionamento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta lo stesso Consiglio Direttivo o almeno 3/5 dei soci per deliberare esclusivamente sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria è effettuato con avviso esposto all'albo sociale contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima o inviato a mezzo posta cartacea, mail, telefax, o ancora tramite qualsiasi altro mezzo del quale si possa dare prova di avvenuto ricevimento.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ad ogni socio spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro qualsiasi socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, con delega scritta.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### **Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo**


Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti tra i soci, e viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a) – nomina tra i facenti parte il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) – nomina eventualmente il Vice-Presidente, uno o più Vice-Presidenti onorari, un Comitato d'Onore.
- c) – nomina i soci accademici e sostenitori, nonché i soci fondatori di cui al precedente articolo 5;
- d) – delibera sulla impostazione ed approva i programmi artistici ed economici ed organizzativi dell'Associazione;
- e) – delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;
- f) – bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere nazionale ed internazionale;
- g) – stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi organismi sportivi, culturali, enti musicali e festivals nazionali ed internazionali;
- h) – emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative prese dall'Associazione;
- i) – valuta i requisiti degli aspiranti soci ordinari e ne accoglie o respinge le relative domande;
- j) – determina la quota sociale annua a carico di ciascun socio ordinario;
- k) – radia, a suo insindacabile giudizio, quei soci che con il loro comportamento screditano l'Associazione od ostacolano il raggiungimento degli scopi sociali;
- l) – delibera su ogni oggetto inerente all'attività artistica ed organizzativa nonché alla gestione economica dell'Associazione che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni: i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, scadendo dal mandato contemporaneamente agli eletti dall'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.



## **Articolo 9– Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente il quale ha i poteri per la gestione ordinaria della Associazione, con facoltà per tanto a titolo esemplificativo e non tassativo, di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'associazione da Privati, da Società, da Istituti Bancari e di Credito, da Enti Privati, da Enti Pubblici, e in particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale, firmando e sottoscrivendo liberatorie quietanze, di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre assegni sugli stessi, eventualmente anche allo scoperto, nei limiti comunque dei fidi o aperture di credito concessi all'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10 – Il rendiconto**

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.


Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

## **Articolo 11 – Il Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote degli associati ed eventuale contributo iniziale "una tantum";
- b) contributi versati da Atleti e Soci;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti pubblici e privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate



derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione; i) da ogni altra entrata atta ad incrementare l'attivo nel rispetto delle norme vigenti in materia di associazioni sportive.

### **Articolo 12 – Lo scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvederà anche a nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i soci, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti al liquidatore stesso.

### **Articolo 13 – Le modifiche statutarie**

Il Presidente resta autorizzato ad apportare al presente statuto le modificazioni eventualmente richieste dalle autorità competenti.

### **Articolo 14 – norme generali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile.



Alessandro Foglietta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Foglietta', written in a cursive style.

Elisabetta Persia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabetta Persia', written in a cursive style.